



61
Sent. n° 326

Senato del Regno

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

Segreteria n° 309 -

In nome di Sua Maestà
Vittorio Emanuele III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Ree d'Italia

La Commissione d'Istruzione dell'Alta
Corte di Giustizia, in Camera di Consiglio,
composta degli Onorevoli Senatori

Morrone Paolo Presidente,

Ciravolo Giovanni,

Baccelli Alfredo,

Crispo Boncassa Francesco,

Marzoccolo Enrico, Membri ordinari

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel procedimento penale a carico di

1. Rolandi Ricci avv. Vittorio fu
Filippo nato ad Albenza (Savona) il 18
febbraio 1860 e residente a Viareggio;

2. Salvago Raggi marchese Giuseppe,
fu Paris nato a Genova il 17 maggio 1866 e
residente a Roma;

Senatori del Regno,

Labò ing. Mario,

Dall'Orso Giuseppe,

Mosso G. uff. dott. Taverio,

Roccatagliata comm. Raffaele,

/.

Profumo Dott. Raffaele,
Fuselli Ing. Eugenio,
Copello notaio Giovanni Mario,
Matteucci G. uff. Giuseppe,

Imputati

di bancarotta semplice per avere, nella loro qualità di amministratori della Società anonima "Decorazioni Industrie Artistiche e Nuovi Arredamenti" di Genova, ora dichiarata fallita, omesso la tenuta del libro giornale dopo il 31 marzo 1930; omesso la tenuta del libro inventari; omesso la dichiarazione della cessazione dei pagamenti ai sensi dell'art. 686 Codice di Commercio e di avere inoltre ceduta ad altra ditta notevole parte dell'attivo sociale in danno della massa creditoria, cessione che sarebbe avvenuta dopo la cessazione dei pagamenti.

Vista l'ordinanza in data 19 dicembre 1931, con la quale S. E. il Presidente del Senato trasmetteva per l'ulteriore corso di giustizia il rapporto di S. E. il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Genova e gli atti processuali a questa Commissione;

Letti gli atti dell'istruttoria;

Viste le conclusioni del rappresentante il Ministero Pubblico presso l'Alta Corte di Giustizia;

Udita la relazione del Commissario delegato On. Senatore Alfredo Bacelli;

La Commissione rileva in

Fatto

con atto 12 marzo 1935 rogato dal notaio Giovanni Cassanello veniva costituita

in Genova la Società anonima D. I. S. A. C. B. per la produzione e il commercio di cose artistiche appropriate agli arredamenti. Il capitale fu costituito in lire 200.000. e, fra gli altri, venivano nominati Consiglieri di amministrazione il Senatore Vittorio Rolandi Ricci e il Senatore Marchese Giuseppe Salvago Raggi. Ma tutto dirigeva e di tutto si occupava l'architetto Labò, prima Consigliere delegato, poi anche presidente del Consiglio di Amministrazione.

Vi fu deliberato l'aumento di capitale da lire 200.000 - a lire 400.000: che, per altro, non si ottenne se non fino alla somma di lire 340.000. Il Consiglio di amministrazione, come rileva nella sua relazione il Ematore Ray. Gino Colombo, si radunò l'ultima volta il 25 novembre 1929 per approvare il bilancio del primo esercizio al 31 marzo 1929, che si chiudeva con una perdita di lire 11.583,50.

Le cose, per ragioni diverse, andarono male, sì che l'architetto Labò, che era l'anima della Società, fu indotto il 25 novembre 1930 ad affidare la gestione ad un procuratore generale. Il 10 febbraio 1931 si decideva la liquidazione e si nominavano i liquidatori. Ma il 15 aprile 1931 il tribunale di Genova dichiarava il fallimento della Società e retrodatava la cessazione dei pagamenti al 5 novembre 1930. Il 24 novembre 1930 era convenuta ed eseguita la cessione del negozio con una notevole parte dell'attivo Sociale alla Società anonima Stabilimenti rinunziati carte da parati L. Gattino & C. a facilitazione del credito di questa verso la

D. S. A. N. O. - In seguito a denuncia di alcuni
creditori, si aprì un processo contro gli am-
ministratori, e poiché fra questi si trova-
vano due Senatori, il processo era sottoposto
alla Commissione d'Istruzione dell'Alta Corte
di Giustizia. Questa sentiva, come di legge,
il Pubblico Ministero per le sue richieste, le
quali furono le seguenti:

" Ritenuto che le relazioni pur troppo
" sommarie già presentate dal Curatore D. Colombo
" si ravvisino insufficienti per un soddisfacente
" accertamento agli effetti penali, chiede:

" a.) che egli, il curatore, sia assunto mo-
" ralmente ad esame allo scopo:

" a) di fornire, sia pure con rapporto
" suppletivo, notizie ben più ampie ed ana-
" litiche e con specificazione di date e di
" circostanze, circa l'attività industriale
" e commerciale della fallita Società e dei
" suoi amministratori, nonché circa la
" gestione contabile e finanziaria, e il modo
" come queste procedevano ed erano tenute,
" e circa le differenti forme di amministra-
" zione, di cui è sermo nella prima relazio-
" ne del 4 maggio 1931;

" b.) di far conoscere tra chi e in qual
" misura fosse stato ripartito il capitale azio-
" nario, e se e quando gli amministratori
" abbiano prestata la cauzione prescritta
" dall'articolo 193 codice di commercio;

" c.) di precisare ancor meglio i fatti, che
" possono indurre responsabilità individua-
" li per atti di commissione o di omissione, e
" di produrre altresì copia dei verbali fatti dal
" Consiglio di amministrazione e dell'assemblea,
" e dei bilanci, di cui si parla nella suddetta

Pub. Min. n. 10

Amministr.

" prima relazione, e della relazione dei
 " liquidatori, se questa fu presentata;
 " 1.^o) di produrre i documenti e
 " dare i raggugli più completi, che
 " riguardino il contenuto, le ragioni e
 " la finalità della cessione a favore della
 " Società anonima Gattino, che dicesi
 " avvenuta posteriormente alla data di
 " dichiarazione del fallimento, indicando
 " da chi e con quale autorizzazione
 " essa fu operata, e per qual motivo
 " non siasi creduto di domandarne
 " l'annullamento o la revoca;

" 2.^o) Che sia sentita ogni altra per-
 " sone, non esclusi i liquidatori, la
 " cui deposizione possa reputarsi utile;

" 3.^o) Che in esito alle indagini,
 " di cui sopra, siano interrogati gli Am-
 " ministatori signori Labò, Dall'Orso,
 " Mosso, Roccazagliata, Profumo,
 " Fuselli, Copello e Matteucci, ai
 " quali saranno contestate tutte
 " le varie ipotesi, che ad essi potranno
 " riferirsi, tra quelle previste dallo
 " articolo 863 Codice di commercio, ed
 " eventualmente dal R. Decreto 30 novem-
 " bre 1930, n. 1459 non ancora convertito
 " in legge quando il fallimento fu di-
 " chiarato;

" 4.^o) Che per l'accurata esecuzione
 " di quanto è richiesto sia incaricato
 " il signor Consigliere istruttore presso il
 " tribunale di Genova.»

Il 14 gennaio 1932, X, perveniva
 alla Commissione d'Istruzione dell'Alta
 Corte una breve memoria del Senatore

Rolandi Ricci, che, anche per conto del collega Marchese Salvago Raggi, dava opportuni chiarimenti.

Ordinatasi dalla Commissione i massi istruttori richiesti, si procedette per mezzo dell'ufficio d'istruzione del tribunale di Genova agli interrogatori. Il Ematore Dottor Gino Colombo presentava anche una particolareggiata relazione con allegati, e alpa ne presentava il Rag. Colombo. Sannazzari, prima procuratore generale e poi liquidatore.

È tutto si definiva entro l'aprile 1932.

In seguito al R. Decreto di amnistia 5 novembre 1932, XI, n. 1493, il Pubblico Ministero veniva nuovamente richiesto delle sue conclusioni, che così esprimeva:

„ Poichè gli addebiti ascritti agli
„ Onorevoli Senatori Rolandi - Ricci e
„ Salvago - Raggi rivestono la figura
„ del reato di ignoti bancarotta semplice
„ (art. 856, n. 5, 857, n. 1 e 3, 858, n. 4 Codice
„ di commercio);

„ Poichè, quanto alla cessione dello
„ attivo in favore della Società Gattino,
„ se anche, proseguendo nelle indagini,
„ una imputazione più grave e diversa
„ di quella dell'art. 858, n. 4 potesse for-
„ mularsi, essa non potrà mai essere
„ elevata a carico di nessuno degli Onore-
„ voli Senatori pretesi. E ciò per ragioni
„ di fatto e di diritto: non solo essi
„ non ebbero alcuna ingerenza nella
„ gestione dell'azienda poscia fallita,
„ ma si dimisero dalla carica di am-
„ ministratori, il primo addì 14 Settembre,

/

„ il secondo addì 10 settembre 1930, mentre
 „ la cessione ha la data del 21 novembre 1930.
 „ Visti il R. Decreto 5 novembre 1932, XI,
 „ N. 1403, e l'art. 391 Codice di procedura penale,
 „ chiede farsi luogo alla declaratoria di
 „ amnistia nei rapporti degli onorevoli
 „ Senatori Rolandi-Ricci e Salvago-
 „ Raggi e rimettersi gli atti al Signor
 „ Procuratore del Re di Genova per ogni
 „ altro provvedimento di sua compe-
 „ tenza circa gli altri imputati.»

Diritto

L'imputazione fatta ai Senatori
 Rolandi-Ricci e Salvago Raggi quali
 amministratori della D. I. S. N. C. è,
 giova ripeterlo, la seguente:

„ Bancarotta semplice per avere, nella
 „ loro qualità di amministratori della
 „ Società Anonima "Decorazioni, Industrie
 „ Artistiche Nuovi Arredamenti" di Genova,
 „ ora dichiarata fallita, omesso la tenu-
 „ ta del libro giornale dopo il 31 marzo
 „ 1930; omesso la tenuta del libro inven-
 „ tari; omesso la dichiarazione della ces-
 „ sazione dei pagamenti ai sensi dell'arti-
 „ colo 686 codice di commercio e di avere
 „ inoltre ceduto ad altra ditta notevole
 „ parte dell'attivo sociale in danno della
 „ massa creditrice, cessione che sarebbe
 „ avvenuta dopo la cessazione dei pa-
 „ gamenti.»

Ai fini della valutazione morale,
 che, se va sempre tenuta in alto conto,
 in altissimo, senza dubbio, va tenuta
 quando si tratta di membri del Senato

Paul Morrone

Amatore Alberti

del Regno, perchè la dignità di questi non deve mai essere neppure minimamente annebbiata dal più lontano sospetto, giova anzitutto osservare come il Senatore Rolandi Ricci e il Senatore Salvago-Raggi, avendo ciascuno versato personalmente ventimila lire alla Società D. I. S. A. S., costituirono col loro apporto una notevole parte del capitale sociale, e furono perciò tra i primi e maggiori danneggiati dalla mala amministrazione della D. I. S. A. S. stessa.

È poi risultato dall'insieme degli atti processuali e così dalla relazione del Dottor Gino Colombo come dalla relazione del Ray. Colombo-Sannarzan, che il Senatore Rolandi Ricci e il Senatore Salvago-Raggi furono sempre e del tutto estranei all'amministrazione di quella Società anonima, e non ebbero mai parte in alcuna deliberazione, sì che mancò sempre in loro la coscienza e la volontà del fatto illecito, richieste così dal nuovo come dall'antico codice penale per potersi per luogo alle impunitabilità. Né le varie eccezioni a questo principio, stabilite, in alcuni casi, pei commercianti, e da interpretarsi come tali restrittivamente, potrebbero trovare applicazione nella specie.

D'altra parte, pur essendo rimasti sempre e del tutto estranei all'amministrazione della D. I. S. A. S., così il Senatore Rolandi Ricci come il Senatore Salvago-Raggi ebbero, appena ne parve loro il caso, la prudentiale acor-

terza di rassegnare anche formalmente le dimissioni da quell'ufficio di Consiglieri di Amministrazione, che nel fatto non avevano mai esercitato; e ciò avvenne nei primi giorni del settembre 1930, cioè circa due mesi prima della data della cessazione dei pagamenti, più di due mesi prima della cessione alla Società Gattino e otto mesi prima della dichiarazione di fallimento.

È neppure si potrebbe affermare che essi furono noncuranti non intervenendo, quando più occorreva, alle riunioni del Consiglio, perché, come è detto dallo stesso Curatore Colombo, l'ultima seduta del Consiglio di Amministrazione si teneva il 25 novembre 1929, per approvare il bilancio del primo esercizio della Società, e prima del tempo in cui esportabili omissioni potessero, con fondamento, imputarsi; e non può certo ascrivere a colpa dei consiglieri di Amministrazione la negligenza del presidente e del Consigliere delegato nel convocarli durante il tempo nel quale si venivano aggravando le condizioni della Società, e si ometteva di far luogo a quanto il codice di Commercio richiede.

Per queste ragioni risultava evidente la inesistenza di reato per parte dei due predetti senatori.

Sopervenuto il Regio Decreto di amnistia 3 novembre 1932, XI, n. 1403, rimanesse a deliberare se fosse il caso di applicarlo senza altro, come richiedeva il Pubblico Ministero, oppure di far procedere a questa applicazione il giudizio di merito.

Ma alla Commissione d'Instruzione dell'Alta Corte è sembrata preferibile

La seconda ipotesi, perché, già molto prima di quel Regio Decreto, nello aprile 1932, raccolti tutti gli elementi necessari al giudizio, risultava accertata l'inesistenza di reato, e solo era mancata la materiale redazione della sentenza, sì che non si sarebbe potuto, senza danno morale dei membri dell'Alto Consesso e senza offesa del loro diritto, applicare un provvedimento, in sostanza, di perdono, quando essi avevano già dimostrato che di questo perdono non avevano bisogno. E così giudicando, la Commissione d'Istruzione dell'Alta Corte crede di fare buon governo del decreto stesso, osservandone l'intendimento, che è di giovare agli imputati e non certo di aggravarne, moralmente, la condizione, nell'atto medesimo che si propone di favorirli. E questo criterio trova piena conferma nell'art. 152 del nuovo codice di procedura penale, che dice:

„ In ogni stato e grado del procedimento il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, o che la legge non lo prevede come reato, o che il reato è estinto, o che l'azione penale non poteva essere iniziata o proseguita, deve dichiararlo all'ufficio con sentenza.

„ Quando risulta una causa di estinzione del reato, ma già esistono prove le quali rendono evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo

«ha commesso o che il fatto non è preveduto dalla legge come reato, il giudice pronuncia in merito, «prosciogliendo con la formula prescritta.»

Per questi motivi

La Commissione d'istruzione dell'Alta Corte, in difformità delle conclusioni del Ministero Pubblico, che richiedeva semplicemente l'applicazione dell'amnistia;

Visti gli articoli N. 17, 49 e 56 del Regolamento giudiziario del Senato; 152 e 378 del codice di procedura penale, dichiara di non doversi procedere contro gli onorevoli Senatori Avv. Vittorio Rolandi Ricci e Marchese Giuseppe Salvago Raggi per non avere commesso i fatti loro addebitati.

Ordina che gli atti processuali, per il corso ulteriore del procedimento a carico degli altri imputati, siano rimandati al Signor Procuratore del Re di Genova.

Così deciso in Roma, nella sede del Senato del Regno, addì 30 novembre 1832, anno XI.

Il Presidente

Paul Morrongiu

Il Cancelliere

Ambrascio